



# COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

C.A.P. 27039

Tel. 0382-995611 (centralino)

Fax 0382-901264



Prot. n. M738/24

Reg. Ord. n. ....40....

## ORDINANZA DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI ALCOOLICI E BEVANDE CONTENUTI IN CONTENITORI DI VETRO E LATTA “ORIETTA BERTI IN CONCERTO”

### IL SINDACO

**Premesso che** nel giorno di domenica 29.09.2024 si svolgerà in Piazza Mercato, Via Piave e Piazza Palestro un evento musicale denominato “ORIETTA BERTI IN CONCERTO”;

#### **Considerato che:**

- è compito prioritario dell'Amministrazione Comunale porre in essere azioni dirette ad assicurare una serena e civile convivenza dei cittadini, nonché regolare i comportamenti al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita degli stessi;
- la tutela dalle conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che i provvedimenti monocratici sindacali previsti dalla normativa vigente, quali le ordinanze contingibili ed urgenti, possono essere strumenti idonei ad assicurare il perseguimento della finalità da disciplinare;

**Ritenuto** in particolare che, durante le pubbliche manifestazioni, la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di alcoolici e bevande in contenitori di vetro e lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa determinare il concreto rischio di far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine;

#### **Rilevato che:**

- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, di contenitori di vetro e di lattine costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza del luogo;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini e possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;

**Considerato che** per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità dell'area interessata si rende indispensabile porre in essere ogni azione

utile a scongiurare l'insorgere di situazioni di pericolo per le persone e prevenire danneggiamenti ai beni pubblici;

**Ravvisata**, dunque, la necessità di adottare appropriate contromisure a tutela dell'incolumità pubblica a garanzia della fruibilità in condizioni di maggiore sicurezza dell'area interessata dall'evento;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

**ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, **a partire dalle ore 18,30 di domenica 29.09.2024 sino alle ore 01,00 di lunedì 30.09.2024**

- AGLI ESERCIZI PUBBLICI CON SEDE IN VIA PIAVE E AI VENDITORI IN FORMA AMBULANTE POSTI ALL'INTERNO DELL'AREA INTERESSATA ALLA MANIFESTAZIONE**

**È VIETATA LA VENDITA E LA DISTRIBUZIONE, ANCHE A TITOLO GRATUITO, DI ALCOLICI E BEVANDE INCONTENITORI DI VETRO O LATTA.**

- PER CHIUNQUE**

**E' VIETATA LA DETENZIONE, IL CONSUMO, L'ASPORTO DA PUBBLICO ESERCIZIO O ATTIVITA' COMMERCIALE/ARTIGIANALE DI ALCOLICI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTA, IN PIAZZA MERCATO E NELLE CONTIGUE VIA PIAVE E PIAZZA PALESTRO.**

Fatte salve le responsabilità civili e penali, l'esercente di pubblico esercizio e attività commerciale ambulante, presenti in Via Piave e Piazza Palestro, che non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 300,00 (trecento/00) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque detenga, consumi o asporti da pubblico esercizio o attività commerciale/artigianale, alcolici o bevande di qualsiasi tipo in contenitori di vetro o latta In Piazza Mercato, Via Piave e Piazza Palestro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da € 50,00 ad € 500,00 con pagamento in misura ridotta fissato in € 100,00 (cento/00) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di controllare il rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

**DISPONE**

che la presente ordinanza:


- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

- sia trasmessa:
  - al Prefetto di Pavia;
  - al Questore di Pavia;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Sannazzaro de' Burgondi;
  - ai titolari di pubblici esercizi ed esercizi commerciali presenti sul territorio comunale.

Dalla Residenza Comunale, lì 26 settembre 2024

IL SINDACO  
Ing. Roberto ZUCCA  


P. M 738/24  
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PV)  
PUBBLICATO all' Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà  
dal 26. 9. 2024 al 30. 9. 2024  
Sannazzaro De' B., il 26. 09. 2024  
IL MESSO COMUNALE



C 641/24  
